



Sentenza
N. 14 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo **Bax** Presidente rel.

Alessandra **Cucuzza** Primo Ref.

Marco **Scognamiglio** Primo Ref.

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità recante il n. **63110/R** del registro di segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale Fabio Alpini ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 22 marzo 2024 nei confronti di:

-(P.IVA -) in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. -), residente in -, rappresentato e difeso dal prof. avv. Nicola Pignatelli (c.f. PGNNCL79P13A225L) con il seguente indirizzo indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell' art. 28 c.g.c. pec nicola.pignatelli@pecordineavvocatipisa.it

Vista la istanza di giudizio abbreviato proposta dal convenuto ai fini dell'applicazione del rito abbreviato *ex art.* 130 del codice di giustizia contabile, finalizzata alla definizione agevolata del giudizio mediante il versamento dell'importo di € 260.884,31 formulata alla Procura Regionale per una somma pari al 25% dell'importo contestato (€ 1.043.537,25) con la pretesa risarcitoria azionata;

Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, in ordine alla

suddetta proposta, reso il 17 settembre 2024, ai sensi dell'art. 130, comma 1, d.lgs. n.174/2016, ritenuto che la somma corrisposta è comunque superiore alla quota del doloso arricchimento contestato, corrispondente alla quota parte imputabile per i maggiori compensi percepiti da - pari ad € 166.115,45;

Visto il decreto n. 14 del 18 novembre 2014 con cui il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha ammesso la parte convenuta al giudizio abbreviato;

Visti gli atti di giudizio;

Uditi, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025 il presidente relatore dott. Angelo Bax, il Sostituto Procuratore Generale dott. Fabio Alpini e l' avv. Umberto Cellai, su delega dell'avv. Nicola Pignatelli per la parte convenuta - che si riporta agli atti difensivi per la parte istante

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l' -(da ora in poi -), soggetto giuridico che gestisce le vendite *on line* ed in sala aste dei beni immobili per i Tribunali di Pisa, Livorno e Grosseto, è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria che ha riguardato anche un magistrato del Tribunale di Pisa, con funzioni di giudice dell'esecuzione, dott. -, il dottor -, vicedirettore e legale rappresentante dell' -, la dott.ssa -, nella qualità di professionista delegata dal Tribunale di Pisa Volontaria Giurisdizione, il rag. -, a titolo di professionista delegato dal Tribunale di Massa alle vendite immobiliari o di curatore fallimentare ed infine l' arch. -, nella qualità

di consulente tecnico nominato in procedimenti di gestione di eredità giacenti.

Ai soggetti è stato contestato in sede penale a vario titolo di aver alterato alcune aste e procedure fallimentari oggetto di procedimento penale presso il Tribunale di Genova Sezione GIP con misure cautelari personali adottate nei confronti dei soggetti coinvolti (custodia cautelare in carcere nei confronti del dott. -, della dott.ssa - e del rag. - ed arresti domiciliari nei confronti dell' arch. - e del dott. -).

La imputazione gravante sull' -atteneva l'illecito amministrativo di cui all' art. 5, comma 1, lett. a) e b) , 10 e 25, commi 2 e 3, d.lgs. n. 231/2001 in quanto -, in concorso con altro soggetto - - direttore dell' -, poi deceduto- in quanto persone di cui all' art. 5 lett. a) e b) d.lgs. n. 231/2001 ponevano in essere il reato *ex artt. 110,319 ter c.p.* di cui al capo G di imputazione *"commesso nell' interesse e a vantaggio della società e dal quale la predetta società traeva un profitto di rilevante entità pari ad € 258.099,20, non avendo adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Il Tribunale di Genova Sezione GIP/GUP con sentenza n. 1498 del 13 dicembre 2021, resa ai sensi dell' art. 444 c.p.p., oltre a disporre la condanna nei confronti di altri soggetti sia a titolo di reclusione che di pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici(-, -, - e -), condannava la - alla sanzione pecuniaria di € 70.000,00 e a sei mesi di interdizione dall' esercizio dell' attività, disponendo la confisca della somma di denaro sequestrata (€ 332.230,90).

Per l' arch. - le accuse rese in sede penale venivano scrutinate e decise dal Tribunale di Genova che in data 18 ottobre 2024 - come da dispositivo depositato in atti - assolveva il medesimo per non aver commesso il fatto.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 40563 del 2022 annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della - per il pagamento delle spese processuali.

In sede contabile con atto di citazione la Procura regionale presso questa sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio per le vicende delittuose richiamate i signori dott. -, il dottor -, vicedirettore dell'- s.r.l. e legale rappresentante -, la dott.ssa -, il rag. -, l'arch. - e., in persona del legale rappresentante *pro tempore*. Ai convenuti è stato chiesto il risarcimento di un danno erariale complessivamente pari a € 4.132.885,60, di cui € 1.043.537,25 a carico, in solido, dell'- s.r.l. e del dott. -. Il danno erariale derivava da una condotta illecita del dott. - che, giudice delegato nell'ambito di una procedura esecutiva, aveva:

a) volontariamente ritardato l' emissione del decreto di trasferimento nella vendita di un' imbarcazione predisposto l' 8 marzo 2017 a fronte del pagamento dell' acquirente il 21 agosto 2016, e consentendo a quest' ultimo sia di poter effettuare i lavori di riparazione del natante senza dover provvedere al pagamento delle spese di stazionamento e di sosta imputate alla procedura esecutiva ed incamerate dall' - determinando altresì il vantaggio di recuperare l' IVA, pari al 22% sul prezzo di vendita (€ 1.064.800,00) che avrebbe perso a beneficio dell' Erario, qualora non avesse lasciato le acque territoriali dell'

Unione Europea entro novanta giorni dal trasferimento di proprietà, ai sensi dell' art. 8, comma 2 lett. b) del D.P.R. 633/1972.

La Procura contestava, inoltre, che: a) le spese di stazionamento e custodia erano state erogate alla - in misura notevolmente superiore a quanto spettante in base alla normativa di riferimento (DM 80/2009) con corresponsione, nel complesso, di € 220.000,00 in luogo di quella spettante (pari ad € 64.913,00); b) il giudice dell' esecuzione aveva inoltre riconosciuto alla - , e sempre a carico della procedura, una somma a titolo di diritti , corrispondente al 3% del prezzo di vendita (pari ad € 177.144,00) nonostante la società non fosse stata incaricata della vendita. La differenza tra quanto spettante all' - e quanto effettivamente liquidato era pari ad € 332.230,90 somma sottoposta a sequestro preventivo e poi confiscata con sentenza di applicazione della pena.

La procura erariale, visto l' elemento soggettivo caratterizzato dal dolo, contestava alla - e, in solido, al sig. - un danno erariale conseguenza di: a) un danno diretto di € 212.960,00 derivante dal 20% di € 1.064.800,00 (rimborso dell' IVA all' acquirente del natante a seguito del comportamento illecito del giudice dell' esecuzione che aveva emesso in ritardo il decreto di trasferimento); b) un danno diretto di € 166.115,45, imputato in via solidale al sig. Avino e - derivante dal 50% di € 332.230,90 effetto delle somme illegittimamente incamerate dall' - a seguito della liquidazione da parte del giudice delegato di compensi per l' attività svolta nella procedura di vendita del natante in misura superiore al dovuto); c) un danno all' immagine

pari ad € 664.461,80, derivante dal *duplum* dell' illecito arricchimento corrispondente alla somma ricevuta indebitamente per l' attività svolta (e superiore a quella spettante) per € 332.230,90.

A seguito dell'invito a dedurre e le deduzioni opposte, la Procura erariale emetteva l'atto di citazione quantificando il danno, in solido per - ed il dott. -, nella misura suddetta di € 1.043.537,25.

La - si è costituita in giudizio ed ha dedotto: in via preliminare la istanza di definizione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 c.g.c. con il pagamento di € 260.884,31, pari al 25% del danno addebitato che, unitamente all' importo dell'obbligato in solido (dott. -) pari ad € 52.176,86 (5% dell'importo contestato) corrisponde al 30% dell'importo addebitato ai due obbligati solidali. La menzionata somma, ha affermato il PM, è *“comunque superiore alla quota del doloso arricchimento a loro contestato corrispondente alla quota parte loro imputabile dei maggiori compensi percepiti dall' - pari ad € 166.115,45” e, quindi, ammissibile ma anche “congrua nell' ottica della funzione deflattiva”*.

In subordine nel merito la parte convenuta ha eccepito : la insussistenza del rapporto di servizio fondante la giurisdizione contabile; la insussistenza di una condotta causativa di danno, non essendo ascrivibile alla persona giuridica la condotta ascrivibile ed il nesso eziologico e non avendo efficacia la sentenza di patteggiamento nel giudizio contabile; la inconferenza del richiamo agli artt. 5, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 231/2001 da parte della Procura contabile per configurare la responsabilità amministrativo- contabile di -; la

inconfigurabilità di una responsabilità per danno erariale a carico di -,
 sotto il profilo della insussistenza dell'elemento soggettivo, del dolo o
 comunque della colpa grave; la insussistenza di un danno erariale
 diretto generato dalla - non essendo estendibile alla persona giuridica
 , soggetto autonomo di diritto, il *pactum sceleris* tra il giudice dell'
 esecuzione ed i vertici della - : in specie quest' ultima non aveva tratto
 alcun vantaggio dal mancato versamento dell' IVA né sussisteva
 alcun nesso di occasionalità necessaria tra il ritardo nell' adozione del
 decreto di trasferimento e l' espletamento di funzioni o poteri della -,
 e parimenti non sussisteva alcun danno erariale per compensi relativi
 all' attività svolta nella misura superiore al dovuto - nella misura di €
 332.230,90 - essendo stato il danno causato al compratore ed ai
 creditori della procedura, e dovendosi considerare inoltre il principio
 della *compensatio lucri cum damno* visto il maggior profitto ottenuto
 dalla vendita del natante e la minor tariffa applicata sui compensi all'
 - ai sensi del D.M. n. 109/1997; gli interessi economici dell' Erario
 erano stati soddisfatti tramite la confisca della somma di € 332.230,90 e
 della sanzione pecuniaria di € 70.000,00; la insussistenza del danno all'
 immagine e, in ogni caso la non osservanza del criterio di
 proporzionalità fra la funzione riparatorio- compensativa e punitiva (
 ritenuta l' abnormità della somma richiesta di € 664.461,80); l' erronea
 quantificazione del danno, che sarebbe, secondo la parte convenuta
 pari ad un danno complessivo di € 893.780,05 (sommatoria di danno
 diretto pari ad € 349.145,61 e danno all' immagine di € 544.634,44).
 La parte convenuta deduceva, inoltre, la responsabilità dei terzi con

responsabilità dell' Amministrazione della Giustizia cui spettava il potere di controllo e vigilanza in materia di funzionamento degli Istituti di vendite giudiziarie, e la cui mancata vigilanza (art. 7 l. n. 1311/1962 ed art. 10 del decreto 109/1997) aveva assunto un ruolo determinante nella causazione dell' asserito danno erariale con esonero di responsabilità di - ed in ogni caso di concorso di colpa del creditore ai sensi dell' art. 1227 c.c.; infine si invocava l' esercizio di potere di riduzione dell' addebito vista la somma già pagata a titolo di confisca e la matrice essenzialmente colposa della condotta della -.

Concludeva la parte convenuta in via pregiudiziale per l'accoglimento dell'istanza di applicazione del rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c. , ed in subordine per la reiezione della domanda per assenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale e, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, per la riduzione del danno erariale nella misura ritenuta di giustizia;

che la Sezione osservava nel decreto 14 del 18 novembre 2024 che *“la richiesta risarcitoria, pur ritenuta dolosa dalla Procura e determinativa di un doloso arricchimento a favore dell' - (in misura solidale con il dott. -) pari ad € 166.115,45, conseguente alla quota parte imputabile per i maggiori compensi percepiti dall' - ha indotto quest'ultimo al pagamento di una somma che appare, secondo la Procura contabile, comunque superiore alla quota del doloso arricchimento rispetto alla richiesta risarcitoria e congrua nell' ottica della funzione deflattiva e subordinatamente al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell'Amministrazione danneggiata;*

-che il citato art. 130 del codice di giustizia contabile deve essere interpretato nel senso secondo cui “la richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione” ivi prevista, possa trovare accoglimento unicamente ove a tale offerta - in base alle effettive , oggettive ed esclusive finalità descritte dalla menzionata norma di riferimento – possa comunque riconoscersi, unitamente all’ effetto deflattivo della giurisdizione di responsabilità, anche una significativa , apprezzabile e non meramente simbolica, funzione di ristoro del prospettato nocumento patrimoniale, seppure in misura ridotta a fronte della pretesa inizialmente avanzata dalla Procura regionale, in conseguenza di circostanze di fatto e di diritto, rappresentate nella richiesta stessa, che legittimino, in concreto, la definizione alternativa del giudizio;

-che la richiesta di rito abbreviato è stata presentata nei modi e nei termini previsti dalla legge;

-che in sede di ammissibilità della richiesta di rito abbreviato, dalle risultanze di causa appare contestato il “doloso arricchimento” nella misura pari ad € 166.115,45;

-che, vista la finalità istituzionale della norma, che introduce una forma di definizione alternativa al rito ordinario, in questa sede il Collegio deve limitarsi a deliberare in ordine alla richiesta della parte convenuta ed alla congruità della somma proposta, in ragione della condotta della parte convenuta e dell’entità del danno, atteso che ogni altra valutazione è riservata al rito ordinario ove, nella pienezza del contraddittorio, previo esame delle

questioni pregiudiziali e preliminari, il merito della causa trova adeguato esame;

-che tale potere di cognizione non è limitato né dall' eventuale parere negativo del P.M. (Sezione giur. Regione Toscana decreto n. 4/2024, Sezione giur. Regione Emilia Romagna decr. n. 3/2021 e Sezione giur. Regione Campania decr. n. 19/2020) né dall' accordo raggiunto dalle parti del giudizio contabile sulla somma da reintegrare (Sezione giur. Regione Sicilia decreto n. 15/2021), avendo il giudice il potere di valutare il merito della richiesta;

- che escluso qualunque approfondimento istruttorio non previsto in questo rito abbreviato, la somma proposta dalla parte convenuta appare, nella specie, congrua in relazione all' entità del danno contestato;

-che, la dimensione ontologica del doloso arricchimento, nonostante costituisca contenuto tipico ed astrattamente preclusivo dell' istanza in esame, consente di escludere l' ammissibilità del rito abbreviato unicamente ove il convenuto abbia inteso arricchirsi dolosamente a danno dell' Erario pubblico ed opportunisticamente, attraverso la definizione agevolata della propria posizione, possa conservare parte del profitto illecitamente conseguito. Quando, come nel caso di specie, l' eventualità prospettata dal legislatore è scongiurata, non sussistono più ragioni che si frappongano all' ammissione del convenuto al rito alternativo di cui si tratta: in termini
Sezione giur. Regione Lombardia decreto n. 1/2022 e Sezione giur. Regione Lazio decreto n. 7/2022. Sicché nel caso in esame la richiesta di giudizio abbreviato è ammissibile, sia perché è stata presentata nei termini, sia in quanto, come correttamente argomentato dal PM, non ricorre alcuna delle ipotesi ostative previste dal codice di giustizia contabile atteso che non

residuerà in concreto nessun arricchimento e, per il resto, non vi sono ragioni specifiche per disattendere il parere favorevole: in termini questa Sezione decreto n. 4/2024;

-che va, pertanto determinato l'importo a carico della parte convenuta nella somma di € 260.884,31, pari al 25% del danno addebitato che, unitamente all'importo dell' obbligato in solido -dott. - - pari al 5% della contestazione e quantificato in € 52.176,86 corrisponde al 30% dell'importo addebitato ai due obbligati solidali".

Di conseguenza veniva stabilito il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento per il versamento in unica soluzione nella misura di € 260.884,31 per il 50% (€ 130.442,15) a favore del Ministero della Giustizia e nella misura del 50% (€ 130.442,15) a favore del Ministero dell' Economia e delle Finanze, con onere a carico della parte convenuta di depositare in originale, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale, la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti.

Veniva, inoltre, fissata l'udienza in Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2025, ore 9,30, ai fini della definizione, con sentenza, del giudizio, previo accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma come sopra determinata con regolamentazione delle spese demandata all' adozione del provvedimento definitivo.

Dagli atti risultano depositati i pagamenti presso l'Istituto di credito "Castagneto Banca 1910" in data 13 dicembre 2024 a favore del Ministero della Giustizia e del Ministero dell' Economia e Finanze

ambedue relativi all' esecuzione del decreto n. 14/2024 di questa Sezione.

Alla udienza camerale del 5 febbraio 2025 il magistrato relatore ha evidenziato l'intervenuto deposito della documentazione attestante il versamento dell'importo dovuto.

Il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale ha preso atto della regolarità del versamento chiedendo la definizione della pretesa attorea originaria.

Tanto premesso occorre osservare che l' art. 130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile , approvato con il d.lgs. n. 174/2016, prevede che *“in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l' incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all' erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare , a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*.

Il successivo comma 6 prevede che *“in caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”*.

Il comma 8 prevede che *“il collegio definisce il giudizio con sentenza*

provvedendo sulle spese”.

Il comma 9 definisce “*non impugnabile*” la sentenza pronunciata in primo grado.

Infine, il comma 10 dispone, nell’ ipotesi di non accoglimento della richiesta ovvero di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

In ordine alla questione oggetto del presente giudizio, dalla documentazione depositata dalla parte convenuta emerge il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma di € 260.884,31 , in favore sia del Ministero dell’ Economia e Finanze (nella misura pari al 50% per un importo di € 130.442,15) che del Ministero della Giustizia (nella misura pari al 50% per un importo di € 130.442,15).

Pertanto, sussistono tutti i presupposti per poter definire il giudizio ai sensi dell’articolo 130 del codice di giustizia contabile. Tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, secondo lo stesso tenore letterale della norma, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è stato solo parziale, ma una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile (ex artt. 306 e ss. c.p.c. per rinuncia agli atti, rinuncia all’ azione ed inattività delle parti) né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile ai sensi dell’ art. 110 (rinuncia agli atti del processo) e dell’ art. 111 (inattività delle parti) : cfr. Sez. III Centr. 104/2018.

Le spese di giudizio sono poste a carico della parte convenuta (cfr.

questa Sezione n.16/2020, Sezione giurisdizionale Regione Lazio n.114/2019 e Sez. III Centr. 210/2019) e quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la definizione del giudizio n. 63110 nei confronti dell' -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Le spese di giudizio sono a carico della parte convenuta e liquidate in € 628,13.= (**Seicentoventotto/13.=**).

Così disposto in Firenze, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.

Il Presidente relatore

Angelo Bax

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 12/02/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(Angelo Bax)

F.to digitalmente

Deposito in Segreteria il 12/02/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell' art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Firenze, 11/2/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente